

## REGOLAMENTO BONUS INTESA SANPAOLO

La sottoscrizione del contratto di conto corrente comporta l'automatica adesione dell'intestatario o degli intestatari (di seguito: cliente) all'iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo.

1. L'iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo permette al cliente di effettuare acquisti a prezzi scontati presso i punti vendita convenzionati Bonus Intesa Sanpaolo (quali distributori di carburanti, grande distribuzione, ecc.), esercizi commerciali che hanno stipulato apposite convenzioni con la Banca (di seguito: Esercizi Convenzionati). Il vantaggio per il cliente consiste nell'attribuzione di sconti concessi al cliente stesso dai singoli Esercizi Convenzionati in forza delle suddette convenzioni stipulate con la Banca. L'indicazione aggiornata degli Esercizi Convenzionati e degli sconti praticati è disponibile sul sito internet della Banca.

2. Per usufruire dello sconto è necessario:

- che il pagamento del prodotto sia stato effettuato tramite una carta di pagamento (con esclusione di quelle ricaricabili) emessa dalla Banca oppure da Consumer Financial Services S.r.l. oppure da CartaSi S.p.A. (a condizione in questo caso che il relativo contratto sia stato stipulato presso una filiale della Banca);
- e che tale carta sia collegata a uno dei conti correnti abilitati all'iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo.

Presso alcuni Esercizi Convenzionati è possibile usufruire dello sconto anche pagando con bonifico bancario o con RID bancario. La Banca potrà concordare con gli Esercizi Convenzionati altre forme di pagamento che verranno per tempo comunicate alla clientela.

3. Lo sconto concesso dagli Esercizi Convenzionati è attribuito al cliente in un momento successivo a quello dell'acquisto, cioè in via posticipata; l'ammontare dello sconto è retrocesso al cliente con accredito sul conto corrente. All'atto dell'operazione di acquisto il cliente deve quindi corrispondere l'intero importo dovuto. L'importo totale degli sconti relativi agli acquisti effettuati dal cliente nell'arco di ciascun mese solare è accreditato sul conto corrente in un'unica soluzione, di norma entro il mese successivo, con valuta corrispondente all'ultimo giorno di tale mese. La determinazione di detto importo è effettuata dalla Banca sulla base delle risultanze contabili a propria disposizione.

4. I dati delle operazioni effettuate dal cliente nell'ambito dell'iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo sono indicati nella sezione Bonus Intesa Sanpaolo dell'estratto conto inviato al cliente. In tale sezione Bonus Intesa Sanpaolo sono pertanto indicati anche i dati degli acquisti il cui pagamento sia stato effettuato con una delle carte di pagamento elencate nell'art. 2. L'indicazione di tali dati è riportata nella sezione Bonus Intesa Sanpaolo dell'estratto conto anche qualora il conto corrente sia cointestato a più nominativi.

5. La Banca può modificare in qualsiasi momento il contenuto dell'iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo e il presente Regolamento. In particolare, la Banca può modificare l'iniziativa per porre a disposizione dei clienti nuove opportunità di effettuare acquisti a prezzi scontati. La versione del Regolamento tempo per tempo in vigore è pubblicata sul sito internet della Banca ed è disponibile presso le filiali.

6. La Banca si riserva altresì di sospendere o interrompere definitivamente l'iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo, inviando, in tal caso, una comunicazione al cliente.



7. La Banca è estranea al rapporto di compravendita tra cliente ed Esercizi Convenzionati e a ogni eventuale connessa controversia.

Con la sottoscrizione del contratto di conto corrente cui l'iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo è collegata, il cliente accetta il regolamento dell'iniziativa e, con particolare riguardo all'art. 4, autorizza CartaSì S.p.A. e Consumer Financial Services S.r.l., anche ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, a comunicare alla Banca i dati riguardanti le operazioni effettuate con le carte di pagamento di loro emissione, al solo fine di consentire l'accredito al cliente degli sconti indicati nell'art. 2.